

**CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
2024**

VIOLENZA E DISABILITA'

1 ottobre 2024

Avv. Maria Teresa Zampogna
Foro di Milano

Inquadramento sociologico

La violenza nella disabilità: problema diffuso, ma ancora oggi tabù. Considerato marginale nel contesto della ricerca criminologica.

Ogni anno in Europa sono più di 8.300 vittime di omicidio di età pari o superiore ai 60 anni e 10.000 anziani/e sono oggetto di abusi quotidiani da parte di operatori socio-sanitari, familiari o altre persone.

Le violenze si consumano nelle case di riposo, negli ospedali, fra le mura domestiche: prevalentemente uomini con atti violenti verso il coniuge.

Inquadramento sociologico

ANZIANI in Italia

- Uno dei paesi più vecchi del mondo, al secondo posto dopo la Germania: 7milioni di donne anziane, doppiamente fragili per età e genere;
- 1 anziano su 3 vittima di abusi;
- 600mila anziani subiscono truffe finanziarie;
- 2,5milioni di vittime anziane su 4milioni sono donne;
- 2.800 sono vittime di violenze sessuali;
- 25mila delle 210mila donne anziane subiscono violenze verbali e fisiche in strutture sanitarie o mura domestiche, ad opera di familiari (spesso coniuge, figli, nipoti), badanti, vicini di casa e operatori sanitari;
- 150 omicidi ogni anno a danno delle donne over 65;
- 65% degli anziani vittime di abusi è donna over 75.

(dati Organizzazione Mondiale Sanità)

I tipi di violenza

1. Violenza fisica;
2. Violenza psicologica;
3. Violenza sessuale;
4. Violenza economica;
5. Limitazione della libera volontà.

1. Violenza fisica

- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesioni (artt. 582 ss. c.p.);
- Maltrattamenti (art. 572 c.p.);
- Omicidio (artt. 575 ss. c.p.).
- Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

Anche una contenzione frequente e ingiustificata o la sedazione farmacologica, senza il consenso del medico, costituisce una forma di violenza fisica.

2. Violenza psicologica

- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Atti persecutori (art. 612*bis* c.p.);
- Maltrattamenti (art. 572 c.p.);
- Diffamazione (art. 595 c.p.).

Anche le ingiurie, gli ordini, le coercizioni, i rimproveri, la derisione, gli scherni, le umiliazioni sono violenza psicologica.

Violenza difficilmente riconoscibile, le cui conseguenze si manifestano solo dopo molto tempo.

3. Violenza sessuale

Violenza sessuale (artt. 609*bis* e *ter* c.p.) (stupri, coercizioni, contatto fisico che provoca disagio).

Anche:

- Commenti allusivi;
- Mostrare materiale pornografico;
- Disprezzo del corpo invecchiato;
- Manipolazione inopportuna durante l'igiene intima.

4. Violenza economica

- Truffa (art. 640 c.p.);
- Circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.);
- Appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- Abbandono di persone incapaci (art. 591 c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.).

Qualsiasi azione che comporti una dipendenza economica, sottrazione di mezzi finanziari, negazione del sostentamento basilare, costrizione alla rinuncia degli averi, sfruttamento e ricatto.

5. Limitazione della libera volontà

Violenza privata (art. 610 c.p.).

Sia nel proprio ambiente domestico, che nelle strutture assistenziali (es. somministrazione forzata o mancata somministrazione di cibo e bevande, divieto di contatti con altre persone, igiene personale contro la volontà o mancata igiene, imposizione o negazione di radio e televisione e del sonno-veglia, prevaricazioni in genere).

Aspetti di genere

- Le donne disabili o anziane sono più frequentemente vittime di violenza (spesso in condizioni di fragilità e vulnerabilità). 2 volte vittime: come donne e come persone fragili.
- I rapporti di potere in seno alla società contribuiscono a far sì che le donne si trovino spesso svantaggiate.
- La disabilità o la vecchiaia non protegge le donne dallo stupro: comportamenti sessuali violenti, soprusi e minacce da parte di coniugi e compagni di vita non sono una rarità.

Fattori di rischio

- bisogno di assistenza
- avanzare dell'età
- dipendenza o difficoltà finanziarie
- patologie psichiche o dipendenze
- compromissione delle facoltà cognitive fino alla demenza
- spazi abitativi ristretti/inadeguati
- isolamento sociale
- la più frequente condizione medica in anziani criminali è rappresentata dall'abuso alcolico (67,7%) con conseguente sviluppo di demenza (44,4%).

Fattori di rischio in famiglia

- la violenza nella terza età può essere il risultato di una lunga storia di violenze familiari, solitamente da parte del marito/compagno di vita; le dinamiche della violenza possono mutare o anche “cambiare bersaglio”
- aumentato fabbisogno di assistenza, mutati rapporti di dipendenza in seno alla famiglia
- situazione familiare appesantita da problemi di dipendenza o malattie psichiche: il 40% degli autori anziani di omicidi aveva una storia di abuso alcolico.

Segnali di allarme

Non solo la violenza fisica lascia conseguenze ben visibili come ematomi e ferite; anche tutte le altre forme di violenza si manifestano, infatti, con sintomi fisici.

La violenza provoca paura e senso di impotenza che creano uno stato di stress permanente, il quale a sua volta dà origine a sintomi riconoscibili.

Utili gli indicatori pubblicati dal progetto Interreg IV Italia-Austria «Gewalt im Alter / Violenza nella terza età», strategie di intervento nell'assistenza anziani/e.

Il silenzio sulle violenze

Le donne anziane vivono le fragilità della terza e quarta età con redditi spesso modesti, restano più spesso vedove e sole, oltre al rischio disabilità.

Le anziane colpite da violenza hanno difficoltà a raccontare le loro esperienze, perché sentono di dover valutare attentamente a chi accordare fiducia.

L'ONU ha indetto per il 15 giugno la **Giornata mondiale contro la violenza sugli anziani**, ma in Europa poche sono le campagne di sensibilizzazione per fare conoscere il fenomeno.

Il silenzio sulle violenze

Diverse le ragioni che portano alla non segnalazione degli abusi:

- Il timore di essere spostato o allontanato dal proprio ambiente familiare.
- Il giustificare le condotte crudeli ritenute dalla vittima come meritate.
- L'impossibilità di denunciare per disabilità e/o isolamento.
- Tendenza a considerare poco attendibili le segnalazioni.

Rimedi

- In situazioni in cui interagiscono vari tipi di rischi e si rilevano i primi segni di violenza, si consiglia di rivolgersi ai distretti socio-sanitari come primi validi centri di consulenza e assistenza.
- E' molto utile parlare con i professionisti dei servizi socio-sanitari: i medici o gli operatori hanno l'obbligo di segnalazione/denuncia (art. 331 c.p.p.) per alcuni reati (ad es. maltrattamenti, violenza privata, omissione di soccorso).
- Importante documentare ogni minimo segno di violenza fisica.

Rimedi

- Determinare la ricorrenza di un abuso o violenza è una questione di ordine legale. Scopo primario del sanitario o para sanitario è la tutela della salute del paziente e rispondere alle sue prioritarie esigenze cliniche e psicologiche.
- I servizi sanitari e sociali potranno valutare la necessità di T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) o A.S.O. (Assistenza Sanitaria Obbligatoria) per l'autore delle violenze, ad es. in caso di anziano convivente affetto da demenza o psicosi.

Rimedi

La **Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)** ha segnalato la necessità, per i nostri anziani, di iniziative specifiche:

- sensibilizzare e formare gli operatori sanitari al riconoscimento dell'abuso;
- istituire un 'telefono argento' che, come il telefono azzurro e quello rosa dedicati ai bambini e alle giovani donne, possa raccogliere le richieste d'aiuto delle anziane vittime di violenze.

Rimedi

Utilizzo di telecamere di videosorveglianza.

La giurisprudenza ha precisato che non ci sono divieti relativi alla videosorveglianza in casa: l'installazione di telecamere (anche nascoste) all'interno delle abitazioni è legittima, anche per controllare le badanti, se il datore di lavoro è a casa (la Corte Cost. ha sempre ribadito che il lavoro domestico ha regole speciali). Il limite è il rispetto della normativa sulla privacy (divieto di pubblicazione e di utilizzo, se non per la tutela del soggetto assistito o del suo patrimonio).

Tutela penale

- La legge italiana non prevede alcuna misura di protezione specificamente destinata agli anziani e disabili. Si applicano le disposizioni genericamente previste dal codice penale per qualsiasi tipo di violenza
- Alcuni reati sono perseguibili solo a querela di parte. Spesso la vittima non vuole o non può sporgere denuncia, ad es. quando si trova in una situazione di totale dipendenza dall'autore della violenza o a causa di motivi di salute o condizioni psico-cognitive che glielo impediscono

Tutela penale aggravante n. 5, art. 61 c.p.

L' unica modifica legislativa specifica ha riguardato la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n.5, c.p., laddove la Legge n.94/2009 c.d. Pacchetto Sicurezza ha introdotto la locuzione «***anche in riferimento all'età***», affinché venga valutata la minorata difesa della vittima in riferimento all' età senile, alla debolezza fisica e, quindi, alla sua particolare vulnerabilità.

Tutela penale aggravante n. 5 art. 61 c.p.

«L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, **anche in riferimento all'età**, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

Prima della modifica la giurisprudenza riteneva che in tema di minorata difesa l'età non potesse costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante. (Cass. Pen. n.39023/08)

Tutela penale

aggravante n.5 art. 61 c.p.

La modifica non è però sufficiente e si presta ancora ad interpretazioni, infatti, la giurisprudenza ritiene che per la configurabilità dell'aggravante della minorata difesa non sia sufficiente l'età avanzata della vittima del reato, ma il giudice debba verificare «*se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità*» (Cass. Pen. 35997/10)

Tutela penale

art. 572 c.p.

- Il reato più frequentemente denunciato è quello di «Maltrattamenti contro familiari e conviventi» (art. 572 c.p.).
- Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la nozione di «famiglia» è da estendersi anche al contesto sociale prossimale, comprese le strutture socio-assistenziali, ed il termine «maltrattamento» ricomprende qualsiasi atto ripetuto che vada intenzionalmente a ledere l'integrità fisica o morale dell'anziano.

Tutela penale

art. 572 c.p.

- Con **Legge Codice Rosso 19 luglio 2019, n. 69**, all'art. 572 del c.p. dopo il primo comma è stato inserito il seguente: «*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi*».

MISURE DI PREVENZIONE

Il Codice Antimafia per i reati da Codice Rosso

La **L. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso)** ha modificato l'art. 4, c.1, lett. i-ter) (soggetti destinatari) del Codice Antimafia estendendo la categoria della pericolosità qualificata agli indiziati del delitto di cui all'art. 572 c.p., maltrattamenti in famiglia (oltre che ai già previsti indiziati del delitto stalking di cui all'art. 612 bis c.p., introdotti con L. 161/17) con la possibilità di applicare le misure di prevenzione anche in **assenza di denuncia o condanna con particolare prescrizioni a tutela delle persone esposte a rischio.**

La **L. 168/23 Riforma Roccella**, entrata in vigore il 9.12.23, ha esteso i soggetti destinatari inserendo tra i reati catalogo quelli consumati o tentati di cui agli artt. 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 577, c. 1, n.1, e c.2, 583-quinquies e 609 bis, ossia omicidio, lesioni gravi aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza sessuale.

Misure cautelari

Nella violenza domestica fra conviventi anziani (sia l'autore che la vittima) sono di difficile applicazione:

- Il comma 4 dell'art. 275 c.p.p. prevede che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze eccezionali, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di 70 anni.
- Gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), qualora non sia possibile spostare il domicilio dell'anziano violento, sono impraticabili.

Misure cautelari

Le misure dell' «Allontanamento dalla casa familiare» (art. 282 bis c.p.p.) e il «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (art. 282 ter c.p.p.) sarebbero di impossibile applicazione, laddove gli anziani (vittima e autore del reato) coabitassero, non disponendo di risorse economiche e non godendo di buona salute fisica o psichica.

Proposta normativa

DDL n.278, comunicato alla Presidenza del Senato il 2.11.22 «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Deleghe al Governo in materia di formazione del personale nonché di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale».

Nuovo reato Art. 582-bis c.p. (Maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative)

Grazie

per la vostra attenzione